

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO I<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 052/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma l'11.12.2015, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Vincenzo Fortunato, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DELLA SOCIETÀ HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/NAPOLI DEL 22.11.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 90 del 24.11.2015)

La C.S.A., respinge, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso come sopra proposto dalla società Hellas Verona F.C. S.p.a. di Verona.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DELLA SOCIETÀ HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DE ANDRADE PINHEIRO RAFAEL SEGUITO GARA FROSINONE/HELLAS VERONA DEL 29.11.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 93 dell'1.12.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Hellas Verona F.C. S.p.a. di Verona, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. De Andrade Pinheiro Rafel a 2 giornate effettive di gara.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DELLA SOCIETÀ HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/HELLAS VERONA DEL 29.11.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 93 dell'1.12.2015)

La C.S.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Hellas Verona F.C. S.p.a. di Verona e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **II COLLEGIO**

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Avv. Mario Antonio Scino – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**4. RICORSO CALC. DI CECCO DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/LATINA DEL 28.11.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 49 dell'1.12.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Di Cecco Domenico.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

**Pubblicato in Roma l'11 dicembre 2015**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio